

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 23 dicembre 2003

Classificazione di merci pericolose ai fini del trasporto marittimo.

IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Visto l'art. 4 del regolamento per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco ed il trasbordo delle merci pericolose in colli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;

Viste le circolari del Ministero della marina mercantile - Direzione generale della navigazione e traffico marittimo - Divisione X - n. 310474/MP e n. 310476/MP, in data 1° agosto 1974, aventi ad oggetto, rispettivamente: «Norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di contenitori cisterna contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti» e «Norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di veicoli cisterna stradali o ferroviari contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti», e successive modifiche;

Viste le norme sui contenitori intermedi destinati al trasporto marittimo di merci pericolose, approvate con decreto ministeriale 14 maggio 1990;

Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS 1974, ratificata con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;

Tenuto conto che le norme del cap. VII della citata convenzione SOLAS, come emendata, fanno rinvio, per aspetti tecnici, alle disposizioni contenute nel codice marittimo internazionale delle merci pericolose (codice IMDG), adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) con risoluzione A.81 (IV) del 27 settembre 1965, come attualmente emendato;

Considerata la necessità di procedere alla classificazione di alcuni nuovi prodotti ai fini del trasporto marittimo di merci pericolose;

Tenuta presente l'esigenza di uniformità di disciplina del trasporto marittimo nazionale ed internazionale, sia per motivi di sicurezza, che per motivi economico-commerciali;

Decreta:

Articolo unico

Le miscele elencate e classificate negli allegati 1, 2, 3 e 4 al presente decreto sono ammesse al trasporto marittimo in imballaggi, in contenitori intermedi ed in cisterna secondo le modalità e con le prescrizioni stabilite negli allegati stessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2003

Il comandante generale: Sicurezza

Allegato 1

Allegato 2 -*omissis*-

Allegato 3 -*omissis*-

Allegato 4 -*omissis*-